Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 21 settembre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1355**.
Istituzione in Gorizia di un istituto professionale di Stato, in lingua slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Gorizia, in lingua slovena già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Gorizia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua slovena.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

Addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
Applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestiere affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di

cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a parte-

cipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 39.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 101. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua slovena di Gorizia

n. 1 sezione per addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
n. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
per complessive classi n. 5.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive 109 ore settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **671**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1473, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il successivo spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in nefrologia medica, con sede presso la clinica medica generale.

La direzione della scuola sarà affidata dal consiglio della facoltà di medicina al direttore della clinica o di istituto che sia un noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.

Art. 191. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di quarantacinque per l'intero corso. Nel caso che le domande eccedano tale numero, la selezione verrà fatta mediante concorso per titoli ed esami espletato da una commissione presieduta dal direttore della scuola.

Art. 192. — La durata del corso degli studi è di tre anni.

Art. 193. — Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti, suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia di interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Art. 194. — Per ottenere l'attestato di frequenza necessario per l'ammissione alle prove di esame, gli allievi debbono sottostare all'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione, nonchè le eventuali conferenze organizzate dalla direzione della scuola.

Al termine di ogni anno accademico, gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto che comprende il gruppo delle materie in programma, ove detto esame non venga superato, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

L'esame di diploma si svolgerà col rispetto delle norme generali del testo unico sull'istruzione superiore e di quelle del presente statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **672**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 25 febbraio 1970;

Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1° luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602 e del 24 maggio 1957, n. 477;

Considerata l'urgenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:

« L'Istituto ha durata fino al 15 marzo 1971 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. 673.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Scuola pugliese di notariato », con sede in Bari.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Scuola pugliese di notariato », con sede presso il consiglio notarile di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 674.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della Congregazione delle missionarie di S. Antonio Maria Claret, con sede in Roma.

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia della Congregazione delle missionarie di S. Antonio Maria Claret, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ordine mauriziano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596, concernente l'ordinamento dell'Ordine mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Ordine mauriziano per il quadriennio 1964-1968;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1596;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1970 concernente la nomina dei tre membri di cui al quarto comma dello stesso art. 5, in attuazione del disposto dell'art. 13 della menzionata legge n. 1596;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ordine mauriziano è composto come segue per il quadriennio 1970-1974:

Fiore grand'uff. Piero, presidente;

Ordinario diocesano di Torino, o un suo delegato;

Prato cav. Angelo, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Saporiti consigliere di Stato dott. Rodolfo, designato dal Ministro per l'interno;

Oliaro prof. Tommaso, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Grosso dott. Giovanni, designato dal Ministro per la sanità;

Astrua Protto dott. Cesare, Illario rag. Luigi e Costanzo dott. Giuseppe, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1970
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 357

(8894)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1970.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti d'intervento di mercato nel settore vitivinicolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 816/70 del consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato la esecuzione dei compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti che le norme comunitarie per il settore vitivinicolo prevedono nei confronti degli organismi d'intervento degli Stati membri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità economiche europee nel settore vitivinicolo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 20 agosto 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 247

(8744)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Isernia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia;

Decreta:

Per la provincia di Isernia si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 6 maggio 1970, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

Comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Castelpetroso, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Miranda, Pescolanciano, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano, Sesto Campano, Venafro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8743)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 6 maggio 1970 le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

Comuni di Baranello, Bonefro, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercepiccola, Civita Campomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Gildone, Guardiaregia, Ielsi, Limosano, Lucito, Matrice, Molise, Monacilioni, Montagano, Montemitro, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, San Biase, San Felice del Molise, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polomatese, S. Angelo Limosano, Sepino, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Vinchiaturo, Roccavivara;

Comune di Campobasso, per la parte di territorio non compreso nel decreto interministeriale 6 maggio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano;

Decreta:

Per la provincia di Bolzano si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comuni di Naturno, Termeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8740)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1970.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 21 gennaio 1970, concernente la costituzione delle deputazioni per le borse valori italiane per l'anno 1970;

Vista la delibera n. 298 in data 1° aprile 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha proposto che il dott. Mario Bonami, membro effettivo della borsa valori di detta città, venga sostituito in tale incarico dal dott. Enzo Ciompi;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Enzo Ciompi è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1970, quale membro effettivo, in sostituzione del dottor Mario Bonami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale del Container », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale del Container », che avrà luogo a Genova dal 7 al 12 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(8954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento delle casse di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima trasporti S.A.T., con sede in Napoli, dalla Compagnia esercizi trasporti automobilistici C.E.T.A., con sede in Napoli, e dalla Società S.A.M. - servizio automobilistico Mondragone, con sede in Mondragone.

Con decreto 12 agosto 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono sciolte le casse di soccorso per il personale dipendente dalle società S.A.T. di Napoli, C.E.T.A. di Napoli e S.A.M. di Mondragone (Caserta).

(8754)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Spoleto-Norcia, gestita dalla Società subalpina di imprese ferroviarie, con sede in Roma.

Con decreto 1° settembre 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Spoleto-Norcia, gestita dalla Società subalpina di imprese ferroviarie, con sede in Roma e direzione di esercizio a Spoleto.

(8755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica dell'Ufita, con sede in Grottaminarda

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6795, in data 7 settembre 1970, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Ufita, con sede in Grottaminarda (Avellino), deliberato dal consiglio dei delegati in data 19 maggio 1970.

(8756)

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 182, l'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno con fabbricato rurale della superficie di Ha. 7.24.30, sito in comune di Arezzo e di proprietà dell'amministrazione provinciale di Arezzo.

(8865)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del nominativo del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2960, in data 7 settembre 1970, è stato rettificato in prof. Giovanni Barmasse il nominativo del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta, che nel decreto ministeriale n. 2641 del 27 giugno 1970 era stato erroneamente indicato in prof. Giovanni Bernasse.

(8877)

Variante al piano regolatore generale di Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 120, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Perugia relativa al nuovo ospedale civile ed alla nuova zona universitaria.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(8749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 17 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Di Chio Enza, nata a Casamassima il 21 aprile 1938 — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1970

(8858)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Cervia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cesena della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Cervia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 16 del 1° luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 in data 25 luglio 1967.

(8880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Benevento

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.76/5898 in data 2 settembre 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Benevento, via Santa Rosa, di proprietà della impresa costruzioni Armando De Matteis, per un prezzo non superiore a L. 94.000.000 (novantaquattromilioni).

(8750)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.620.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8825)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.831.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8826)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.314.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.685.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.005.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8829)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.733.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8830)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.707.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8831)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.371.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8832)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.137.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8833)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.553.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8834)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.555.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8835)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.388.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8836)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.849.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8837)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.897.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8838)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dall'11 gennaio 1969 al 16 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 2071/68, 2110/68, 2141/68, 2165/68, 24/69 e 51/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 84/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (esclusi la Giamaica ed il Perù) e C (4)	23,00
	- la Giamaica, il Perù e il Giappone	28,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) e il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
ex 04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7440)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - personale, n. 8, in data 7 settembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle ricerche. assegnati al Laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 7 ottobre 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100-Roma.

(8905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a ventisei posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 18 maggio 1970, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 1970.

(8759)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visti i decreti ministeriali in data 31 gennaio 1968 e 28 gennaio 1969 rispettivamente registrati alla Corte dei conti in data 24 febbraio 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 269 e 19 aprile 1969, registro n. 20 Difesa, foglio n. 398, concernenti la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualificazioni professionali ad altissimo livello di specializzazione quali sono quelle elencate nel presente bando, si trova nell'impossibilità di provvedere alle imprescindibili ed improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici mediante reclutamento di operai appartenenti a categorie riservatarie residenti nelle sedi di servizio presso le quali necessitano le loro prestazioni, stante la carenza di domande di lavoro di tali operai;

Ritenuta, pertanto, la necessità di soddisfare le esigenze in questione ricorrendo al sistema del pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Numero di posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
18	Aggiustatore meccanico	Settentrione-centro-meridione-Sicilia
4	Apparecchiatore telegrafonico . . .	Centro
5	Artificiere	Settentrione
4	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista	Settentrione - meridione
2	Battitore di lamiera	Centro-Sardegna
5	Calderaio e calderaio fucinatore . .	Settentrione - meridione
10	Carpentiere in ferro e metalli . . .	Settentrione - meridione-Sicilia
1	Collaudatore motorista	Centro
4	Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 Hp.	Settentrione - meridione
4	Elettricista circuitista istallatore e riparatore	Centro
1	Elettricista elettrauto	Sardegna
1	Elettricista per centrali elettriche . .	Centro
4	Elettromeccanico	Meridione-Sicilia
10	Fabbro fucinatore e forgiatore . . .	Settentrione-centro-meridione-Sicilia
2	Falegname	Centro-Sicilia
1	Fotografo operatore stampatore a gelatina	Centro
1	Fototecnico	Centro
5	Idraulico o tubista	Centro-meridione
1	Legatore di libri	Centro
2	Litografo macchinista	Settentrione
1	Litografo levigatore e granitore . . .	Meridione
2	Litografo veritipista	Centro
3	Lucidista di disegni	Settentrione
15	Montatore automotocicli e mezzi blindo-corazzati	Settentrione-centro-meridione
8	Motorista	Settentrione - Sardegna
10	Muratore	Settentrione-centro-meridione
1	Orologiaio e cronometrista	Centro
2	Pirotecnico	Settentrione
1	Tappezziere	Centro

L'indicazione della ubicazione delle sedi di prima assegnazione è puramente orientativa per i candidati, i quali dovranno limitarsi a precisare, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazione ai concorsi, il loro gradimento per l'assegnazione nel settentrione, nel centro, nel meridione, in Sicilia e in Sardegna.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali; (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione del concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove eventualmente abbiano avuto precedenti residenze, negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie a parità di merito che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª divisione - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare:

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci della deportazione e dell'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra o coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione ;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani di caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza o vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

5) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.
Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (settentrione, centro, meridione, Sicilia e Sardegna) almeno dieci anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1970
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 297

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli operai - 1° reparto - 1ª divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4
00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 21 settembre 1970.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . , (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.
(nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 21 settembre 1970).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcune delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio presso . . . . . non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . .: ovvero perchè riformato o rivedibile;

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) gradire in ordine preferenza, la prima assegnazione a sedi di servizio ubicate in . . . . (specificare: settentrione, centro, meridione, Sicilia, Sardegna, con riferimento all'art. 1 del bando);

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio);

10) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previste dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Data, .

Firma . .
(Visto per l'autenticazione della firma)

ALLEGATO B

Schema esemplificativa di scheda da inviare su carta semplice (possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello):

1) Cognome e nome
nato a il

2) Concorso al quale chiede di partecipare:
a) qualifica di mestiere
b) categoria .
c) ruolo .
d) numero di posti . . .

3) Residente in .
via città , ,
codice avviamento postale .,

4) Eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro) .

(8761)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, è costituita come segue:

Presidente:
Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:
Monasterio dott. prof. Gabriele, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Pisa;
Costa dott. Aurelio, primario dell'ospedale mauriziano Umberto I di Torino;
Guglielmino dott. Gino, primario dell'ospedale civile di Sacile (Pordenone);
Baronchelli dott. Alessio, primario dell'ospedale civile di Asola (Mantova).

Segretario:
Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di nefrologia per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, si svolgerà a Firenze il giorno 21 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 48

(9050)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, è costituita come segue:

Presidente:

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Bianchi dott. prof. Carlo, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Parma;

Pinelli dott. Guglielmo, primario dell'ospedale civile Santa Lucia di Recanati (Macerata);

Gallo dott. Vittorio, primario dell'ospedale Sant'Ambrogio di Mortara (Pavia);

Spighi dott. Aurelio, primario dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro.

Segretario:

Pitidis dott. Magda, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige si svolgerà a Milano il giorno 21 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 50

(9049)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3266-*bis*, del 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 26 giugno 1970, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei primi aventi diritto, sono rimaste ancora vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori, approvata con proprio decreto n. 3266, del 5 giugno 1970;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55) e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ferri Enrico: Tignale;
2) Del Pecchia Piero: Gargnano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 3 settembre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(8604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica comunale n. 2 di Boves;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Vado Urbano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vado Urbano, nato a Dargeeling (India) il 27 febbraio 1920, è dichiarato vincitore della condotta medica n. 2 di Boves.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Boves, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 8 settembre 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

(8763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 68/6979/1 del 21 aprile 1969, integrato con decreto n. 69/3486/1 del 16 giugno 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 70/3056/1 del 17 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Vista la nota n. 2928 del 25 agosto 1970, con la quale il sindaco del comune di Pietragalla ha comunicato che il dottor Ghierghia Giuseppe ha rinunziato alla condotta di Pietragalla;

Considerato che occorre provvedere ad assegnare la condotta in questione;

Tenuto presente l'ordine di preferenza dei candidati che seguono nella graduatoria il citato dott. Ghierghia;

Atteso che il dott. Lomuto Giulio, debitamente interpellato, ha comunicato di voler accettare la sede di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lomuto Giulio è dichiarato vincitore della condotta di Pietragalla.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 7 settembre 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(8663)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **9.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n. 85, relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16612 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 25 marzo 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n. 85, concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16612 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **10.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n. 86, relativo al prelevamento della somma complessiva di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 15201 e 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n. 86, concernente il prelevamento della somma complessiva di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 15201 e 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **11.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n. 90, relativo al prelevamento della somma di lire 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n. 90, concernente il prelevamento della somma di lire 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **12.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969, n. 91, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1969,

n. 91, concernente il prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 13.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 dicembre 1969, n. 107, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 dicembre 1969, n. 107, concernente il prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 14.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1969, n. 108, relativo al prelevamento della somma complessiva di lire 45.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11118, 11137, 16105 e 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1969, n. 108, concernente il prelevamento della somma complessiva di lire 45.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11118, 11137, 16105 e 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 15.

Provvidenze in favore degli allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'importo delle quote dovute per capitale, interessi e spese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27.

Art. 2.

Alla minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 22.131.724, sarà fatto fronte mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento del capitolo 21101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. 16.

Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consolidare in Sardegna la coltura delle barbabietole da zucchero l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche per gli anni dal 1970 al 1974 compreso, a favore dei bieticoltori singoli o associati, le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1965, n. 3, eccettuati i premi di buona e conveniente coltivazione.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per il diserbo chimico della coltura.

Art. 2.

Le provvidenze di cui al primo comma dell'articolo precedente sono erogate nelle misure e con le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 1965, n. 3.

Art. 3.

I contributi di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Gli eventuali contributi concessi dallo Stato, per lo stesso titolo, saranno integrati fino alla misura massima stabilita dalla presente legge.

Art. 4.

L'Ente di sviluppo, in collaborazione con le organizzazioni dei bieticoltori che operano nazionalmente, dovrà provvedere alla organizzazione del diserbo chimico, in base alle direttive tecniche impartite dall'Osservatorio fitopatologico e dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, ai quali è demandato, inoltre, il compito di accertare l'esecuzione delle operazioni di diserbo.

Art. 5.

I contributi per il diserbo saranno liquidati con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base degli elenchi forniti dall'Ente di sviluppo e vistati dall'Osservatorio fitopatologico e dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo Ente di sviluppo, sulla base dei programmi di intervento per il diserbo, una anticipazione pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 6.

Il pagamento dei contributi ai singoli bieticoltori sarà effettuato tramite l'Ente di sviluppo il quale in questa sede fungerà da cassiere dell'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Gli zuccherifici e l'Ente di sviluppo, nell'applicazione della presente legge, dovranno operare con la collaborazione delle organizzazioni dei bieticoltori nazionalmente riconosciute.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo 26684-*bis* « Contributi per il diserbo chimico delle bietole ».

A favore del predetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di lire 110.000.000.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 16612	— 25.000.000
Cap. 27901	— 40.000.000

In aumento:

Cap. 16647	+ 25.000.000
Cap. 26683	+ 25.000.000
Cap. 26584	+ 15.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16647, 26683, 26684 e 26684-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **17**.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: « Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all'uopo stanziate a carico del bilancio della Regione, nella rubrica dell'assessorato competente in materia di cooperazione ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: « Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, e sentito il parere di una Commissione composta da:

1) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato, che la presiede;

2) l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o un suo delegato;

3) l'Assessore regionale al lavoro o un suo delegato;

4) l'Assessore regionale all'Industria e Commercio o un suo delegato;

5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: « La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: « I contributi e le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento ».

Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cooperazione, adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con proprio decreto, la revoca della sovvenzione o contributo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **18.**
Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 7 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e in attuazione degli articoli 3, lettera *o*), e 5, lettera *b*), dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, agli artigiani residenti ed operanti in Sardegna è corrisposto un assegno annuo di lire 40.000, ad iniziare dal 1° gennaio 1970, per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare.

Per il 1970, gli artigiani aventi diritto all'assegno di cui alla presente legge sono quelli che alla data del 31 dicembre 1969 risultano iscritti da almeno tre mesi negli Albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Non hanno diritto all'assegno di cui al primo comma del presente articolo gli artigiani il cui reddito netto annuo accertato ai fini dell'imposta complementare superi le lire 900.000.

Art. 2.

Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, e successive modificazioni.

Art. 3.

Non spettano gli assegni per i familiari iscritti come coadiuvanti presso le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire gli assegni per i minori.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente di diritto pubblico che abbia una organizzazione adeguata per svolgere il servizio della erogazione degli assegni.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico, e per il pagamento degli assegni, che verrà effettuato a semestri posticipati.

Art. 5.

Per la corresponsione dell'assegno deve essere presentata dagli aventi diritto regolare domanda - indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale - all'ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni, corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio oppure duplicato o fotocopia della cartella esattoriale attestanti l'esistenza della condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

4) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio attestante l'esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l'esistenza di familiari a carico.

I documenti di cui ai punti 1) e 4), qualora non presentati unitamente alla domanda, sono richiesti d'ufficio dall'Ente di cui all'articolo 4.

Art. 6.

In riferimento ai punti 1) e 4) dell'articolo precedente, entro il 30 novembre di ogni anno, le Camere di commercio e le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, competenti per territorio, comunicheranno all'Ente di cui all'articolo 4 le variazioni intervenute nella situazione degli aventi diritto allo assegno di cui all'articolo 1.

Gli aventi diritto all'assegno, il cui reddito accertato ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 1 subisca variazioni in aumento tali da superare la misura prevista, dovranno darne immediata comunicazione all'Ente di cui all'articolo 4.

Art. 7.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno di cui all'articolo 1 da parte dell'Ente di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale, che decide sentita la Commissione competente di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

Per ciascuna provincia è nominata, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale, una Commissione provinciale composta da:

a) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, che la presiede;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale, che funge da segretario;

c) il Presidente della Cassa mutua provinciale per gli artigiani;

d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria;

e) un rappresentante dell'ente al quale verrà affidata la erogazione degli assegni.

Art. 9.

Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge sarà emanato un apposito regolamento entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15403 - Compensi all'ente pubblico incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni familiari agli artigiani;

Cap. 15412 - Assegno agli artigiani, per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare.

A favore dei suddetti capitoli sono stornate rispettivamente le somme di lire 50.000.000 e di lire 1.800.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

A favore del capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 1.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 15403 e 15412 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 agosto 1970

ABIS

(8379)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.